

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### PRESIDENZA E INTERNO (1°)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Baldini e il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,35.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Concessione di contributi straordinari ai comuni di Trento, Trieste, Gorizia, Bolzano e Vittorio Veneto, per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della Vittoria** » (290-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.  
(Approvazione).

Senza dibattito, la Commissione accoglie le favorevoli conclusioni del relatore, senatore Mazzarolli, ed approva il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

« **Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale** » (132).  
(Rinvio del seguito della discussione).

Dopo interventi del relatore, senatore Bissori, e del presidente Tesauro, si decide di

rinvviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, al fine di consentire ai componenti della Sottocommissione prima, e della Commissione poi, di approfondire lo studio del parere espresso dal Consiglio superiore degli Archivi di Stato sul provvedimento.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Abrogazione del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 157, recante modalità per il rilascio del certificato di cittadinanza alle persone residenti nei comuni dell'Alto Adige e in alcuni comuni della provincia di Belluno** » (818), d'iniziativa dei senatori Volgger e Brugger.  
(Esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Dalvit riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge, proponendo di chiederne al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante.

Il sottosegretario Pucci si dichiara favorevole e propone peraltro che, prima di chiedere il mutamento di assegnazione, la Commissione accolga un emendamento tendente a sostituire all'articolo unico, la parola: « residenti » con l'altra: « nate », al fine di evitare difficoltà nell'applicazione della norma.

La Commissione, dopo breve intervento del presidente Tesauro, decide di accogliere la proposta di emendamento del rappresentau-

te del Governo e di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« Estensione ai dipendenti fuori ruolo dello Stato di norme della legge 12 marzo 1968, n. 270, recante la sistemazione in ruolo del personale a contratto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo » (448), d'iniziativa dei senatori Cuzari ed altri.

(Esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Senza discussione, la Commissione accoglie la motivata proposta del relatore, senatore Mazzaroli, e decide di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Provvedimenti urgenti per l'Università » (873), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri. (Parere alla 6ª Commissione).

Il senatore Treu illustra ampiamente le positive finalità del disegno di legge.

Il presidente Tesauro pur dichiarandosi, in linea di massima, favorevole al provvedimento, che giudica ispirato a principi di giustizia sociale, manifesta numerose perplessità su talune disposizioni in esso contenute, e precisa che non dovrebbero, a suo avviso, essere approvate norme suscettibili di pregiudicare l'imminente riforma universitaria.

Al termine di un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori Preziosi, Treu, Illuminati, il presidente Tesauro e il sottosegretario di Stato Baldini, si decide di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole, in linea di massima sul disegno di legge; nel parere dovranno peraltro trovare eco alcune raccomandazioni alla 6ª Commissione ed al Governo, riflettenti le osservazioni formulate dal presidente Tesauro.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
CASSIANI

*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Gava.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » (676), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

In apertura di seduta, il presidente Cassiani auspica una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, suggerendo di concentrare il dibattito soprattutto nell'esame dei singoli articoli, in modo da consentire all'Assemblea di approvarlo entro le scadenze programmate (dicembre prossimo) nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Riferisce, quindi, il senatore Zuccalà, il quale espone i punti fondamentali del provvedimento, accennando all'intensa discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento ed all'ampio dibattito che ha interessato il Paese, soprattutto nel corso del 1969.

L'oratore si sofferma sulla portata della delega legislativa al Governo, illustrando i motivi di urgenza e di tecnica legislativa, per cui sono state superate le perplessità che la delega stessa aveva a suo tempo destato presso qualche parte politica; invita, tuttavia il Governo a rispettare, nell'attuazione dei suoi futuri adempimenti, le direttive, che il Parlamento dovrebbe indicare, peraltro, con la massima precisione.

Il senatore Zuccalà sottolinea, successivamente, l'aspetto profondamente innovatore del disegno di legge, soffermandosi soprattutto sulla riforma del sistema accusatorio, secondo principi e criteri che egli sintetizza e puntualizza dettagliatamente, sofferman-

dosi, in primo luogo, sulla parità dell'accusa e della difesa in ogni stadio e grado del procedimento ed accennando al pericolo cui potrebbe dar luogo ogni eccezione non rigorosa e specifica.

L'oratore passa poi a parlare delle indagini preliminari di polizia giudiziaria nonché dell'attività del pubblico Ministero e del giudice istruttore ed illustra l'incidenza che esse hanno sulle sorti e la natura del processo penale; accenna, quindi, alla soppressione del mandato di cattura obbligatorio e si sofferma sulla configurazione dei poteri di polizia (punto 23 della delega), riferendosi anche ad elementi di legislazione comparata, in particolare a quella inglese e sottolineando l'esigenza che le operazioni e le indagini di polizia non abbiano alcuna influenza sulla formazione del convincimento del magistrato.

Il senatore Zuccalà, dopo aver accennato al punto 24, concernente il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato, illustra il punto 26, concernente l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico Ministero e pone il problema del rilievo della attività di quest'ultimo: e cioè se esso costituisca parte integrante del procedimento, oppure se abbia un mero rilievo pre-processuale.

Proseguendo nel suo esame delle varie direttive al Governo per l'esercizio della delega, l'oratore si sofferma sui punti 33) e 34) concernenti l'attribuzione al giudice istruttore « del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento » ed avanza l'ipotesi di un migliore coordinamento tra le due norme; egli chiede anche chiarimenti sul significato concreto della norma di cui al punto 34) (in particolare, sul potere dello stesso giudice istruttore di « compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento »); a suo avviso sarebbe necessario evitare il rischio che le nuove garanzie del processo possano venire meno nel corso del dibattimento processuale.

Nell'illustrare il punto 36), concernente l'altro potere del giudice istruttore di « di-

sporre provvedimenti motivati di coercizione personale e reale », il relatore pone all'attenzione della Commissione il problema di costituzionalità di una norma, come quella citata, che non gli appare sufficientemente precisa per quanto concerne le misure che lo stesso giudice istruttore può prendere.

Secondo il relatore, inoltre, le due direttive costituzionali della presunzione di innocenza e della garanzia dell'ordine sociale vanno conciliate salvaguardando la dignità del cittadino; e sotto tale punto di vista egli si dice soddisfatto del testo approvato dalla Camera, affermando, tuttavia, che le norme del provvedimento pongono in luce taluni problemi dell'ordinamento giudiziario, la cui soluzione costituisce, a suo avviso, un presupposto essenziale della riforma processuale.

Dopo essersi soffermato su varie altre direttive della delega, il senatore Zuccalà esamina il problema della irripetibilità degli atti compiuti prima del processo vero e proprio (punto 54), sottolineando l'opportunità di non preconstituire in alcun modo il giudizio del magistrato che presiede il dibattimento processuale.

Rivolge, infine, viva preghiera ai membri della Commissione di presentare al più presto le opportune proposte di modifica, al fine di poterle vagliare in tempo utile.

Prende, quindi, la parola, il senatore Salari, secondo relatore del disegno di legge.

L'oratore, dopo avere accennato all'urgenza della riforma della procedura penale ed alla vasta letteratura sull'argomento e dopo aver difeso l'uso dell'attribuzione della delega nel caso in esame, dalle critiche ad esso rivolte dall'opposizione nell'altro ramo del Parlamento, si addentra nell'esame concreto delle direttive impartite al Governo dal disegno di legge n. 676.

Egli accenna, in primo luogo, all'ampio dibattito svoltosi alla Camera dei deputati sull'articolo 1 e sulla prima parte dell'articolo 2 ed illustra le modifiche che sono state ad essi apportate, per meglio garantire l'esercizio della delega da parte del Governo. Ad avviso del senatore Salari, il nuovo processo, come emerge dal provvedimento, ha, fino

ai limiti del possibile, effettivamente fisionomia accusatoria e dimostra la validità di tale suo convincimento, ponendo in rilievo come, nella nuova configurazione del processo, tutte le attività (della polizia, del pubblico Ministero, del giudice istruttore) vengano a confluire in un'ampia strutturazione del vero e proprio dibattimento processuale; aggiunge altresì che, secondo il testo del disegno di legge, al magistrato che dirige il dibattimento vengono anche sottratti alcuni poteri e funzioni, che ha nell'ordinamento in vigore.

Dopo essersi soffermato sull'importanza della realizzazione normativa dell'antica aspirazione alla presunzione dell'innocenza dell'imputato, il relatore auspica un'adeguata riforma di tutto l'ordinamento giudiziario italiano, fondata sul massimo rispetto della dignità civile e morale dell'individuo. Accenna, quindi, al problema della formula di assoluzione, che è identica a quella già approvata dalla Commissione giustizia del Senato nel corso della precedente legislatura; l'oratore ricorda poi, che mentre, dopo ampio dibattito, la Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento è pervenuta all'abolizione di ogni condizionamento e limite imposti, nell'attuale ordinamento, alla formula dell'assoluzione, l'Assemblea ha conservato l'abolizione della sola formula « per insufficienza di prove » mantenendo, invece, le altre; il senatore Salari si sofferma sulle critiche che sono state rivolte da varie parti della Camera dei deputati a tale decisione, considerata da molti non coerente con la nuova configurazione che si è detto di voler dare al processo penale; illustra, quindi, le posizioni politiche emerse, in generale, su tutti i punti della delega (posizioni concretatesi nelle varie relazioni di minoranza) e pone in rilievo come il dibattito dell'Assemblea ha consentito un rilevante ampliamento delle direttive, portate al numero di settanta, distinguendo nettamente il tipo di delega in esame da ogni altro precedente.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore esprime il convincimento che l'attuazione della delega consentirà la più intransigente difesa dei diritti della persona umana.

Il presidente Cassiani, dopo aver ringraziato i due relatori per l'ampia ed esauriente

esposizione, che ha offerto alla Commissione rilevanti spunti di riflessione, propone di approvare la proposta del senatore Zuccalà di procedere al più presto possibile all'esame delle singole norme del provvedimento. Suggerisce, quindi, di approvare immediatamente il primo articolo ed i primi sette punti del secondo.

Il ministro Gava aderisce alla proposta del Presidente.

Dopo brevi osservazioni del senatore Maris, il senatore Leone propone di modificare i punti 8, 10, 20, 32, 34, 52 e 58; propone altresì di aggiungere i punti 30-*bis* (« prevedere la ricasazione del pubblico ministero »), 33-*bis* (« introduzione di congegni processuali atti a consentire l'immediato passaggio dalla fase istruttoria a quella del dibattimento ») e 41-*bis* (« disciplina della riapertura dell'istruzione con garanzie dell'imputato in relazione alla sussistenza delle condizioni che consentono la riapertura medesima »); nonchè di sopprimere i punti 24 e 33.

L'oratore insiste soprattutto sulle scarse possibilità di realizzare, nel concreto svolgimento del processo penale, alcuni principi fissati per la delega nel testo del provvedimento in esame. Egli sottolinea l'esigenza di fissare fin dal primo momento, cioè fin dal momento dell'intervento della polizia, la partecipazione della difesa; è necessario, a suo avviso, che tutto l'operato della polizia sia verbalizzato con l'intervento del difensore e che sia abolita ogni possibilità di delega di fatto alla polizia giudiziaria da parte della magistratura, la quale, avuta notizia del fatto, deve intervenire con immediatezza. Manifesta, infine, alcune perplessità sull'interrogatorio incrociato, motivandole con il timore che esso non giovi all'imputato che, per le proprie condizioni economiche, non abbia la possibilità di affidarsi a difensori di provata esperienza.

I senatori Tropeano e Maris, nel dichiararsi d'accordo, in linea di massima, sulle proposte del senatore Zuccalà, propongono un rinvio sufficiente a consentire ai vari Gruppi di presentare gli opportuni emendamenti.

La Commissione decide, quindi, di accogliere la proposta del senatore Zuccalà, fatta

propria dal presidente Cassiani e dal ministro Gava, di iniziare l'esame degli articoli del provvedimento il primo mercoledì successivo alla ripresa dei lavori del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

### ESTERI (3<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
PELLA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Coppo.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo** » (775);

« **Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma** » (776);

« **Proroga ed aumento del contributo anno a favore del Centro per le relazioni italo-arabe** » (774).  
(Esame e rinvio).

Su proposta del presidente Pella, la Commissione delibera di discutere congiuntamente i tre disegni di legge.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Brusasca, il quale, dopo aver rilevato che tutti e tre i provvedimenti riguardano contributi dello Stato ad enti che operano nel settore della politica estera, ricorda che già un anno fa, in occasione di analoghe discussioni, la Commissione ritenne necessario, prima di deliberare in merito, acquisire precise notizie sugli enti in questione e, in particolare, sull'attività svolta dagli stessi e sulla loro composizione. Il relatore avanza pertanto tale richiesta, con riferimento ai tre disegni di legge in esame, sotto forma di questione pregiudiziale.

Dopo un breve intervento del sottosegretario di Stato Coppo — il quale osserva che non si tratta di discutere sull'operato di que-

sti enti, sostanzialmente privati, nè di esaminare i loro bilanci, ma soltanto di decidere sull'opportunità che lo Stato dia ad essi un proprio contributo in considerazione dei fini che si propongono — prendono la parola i senatori D'Andrea, Scoccimarro e Calamandrei, che si dichiarano tutti d'accordo con la pregiudiziale avanzata dal relatore.

Conclude il dibattito il Presidente: egli rileva l'accordo della Commissione sull'impostazione data dal relatore e suggerisce allo stesso senatore Brusasca l'opportunità di esaminare se e in quale misura il bilancio di questi enti sia sostenuto da contributi di altri organismi, oltre che da contributi statali, nonchè la possibilità che la Corte dei conti sottoponga al proprio controllo i bilanci stessi.

Rimane infine stabilito di sospendere l'esame dei tre disegni di legge, in attesa che il relatore possa acquisire i dati e le notizie richiesti.

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967** » (150-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.  
(Esame).

Sostituendosi al relatore Dal Falco, assente, il presidente Pella rileva che la Camera ha modificato il testo già approvato dal Senato soltanto nel senso di prevedere la copertura finanziaria anche per l'onere relativo all'anno finanziario 1969.

Su proposta dello stesso Presidente, la Commissione si esprime a favore dell'emendamento introdotto dall'altro ramo del Parlamento.

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il commercio del grano e della Convenzione per l'assistenza alimentare, adottate a Roma il 18 agosto 1967; ed attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo** » (863), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Esame).

Riferisce il senatore Pecoraro il quale, pernesso che gli atti internazionali dei quali si chiede la ratifica possono considerarsi parte integrante del *Kennedy round*, illu-

stra il contenuto delle due convenzioni ed il meccanismo attraverso il quale esse perseguono la duplice finalità di regolarizzare, nella misura del possibile, il commercio internazionale del grano e di fornire ai Paesi sottosviluppati un'assistenza alimentare di carattere umanitario.

Il relatore illustra poi i particolari obblighi che l'Italia ha assunto sottoscrivendo le due convenzioni, obblighi che il disegno di legge provvede a soddisfare adeguatamente, e conclude invitando la Commissione ad approvare il testo proposto dal Governo.

Il senatore Calamandrei annuncia l'astensione del Gruppo comunista il quale, mentre vede con favore quanto può contribuire a soddisfare le esigenze dei Paesi sottosviluppati, specialmente nel campo alimentare, non condivide la scelta operata a proposito del meccanismo attraverso il quale s'intende soddisfare le esigenze stesse.

Alla dichiarazione del senatore Calamandrei si associano il senatore Scoccimarro e, anche a nome del Gruppo del PSIUP, il senatore Raia.

La maggioranza della Commissione dà infine mandato al senatore Pedoraro di presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Finanziamento per acquisto e costruzione di immobili per rappresentanze diplomatiche e consolari e vendita e permuta di immobili demaniali all'estero** » (839), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce brevemente il senatore Giraud: dopo aver ricordato i voti e gli auspici più volte espressi dalla Commissione per i necessari finanziamenti rivolti all'acquisizione di adeguate sedi per le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, egli propone l'approvazione del disegno di legge. Lo stesso relatore, seguendo un suggerimento contenuto nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro, presenta un emendamento all'articolo 2 al fine di provvedere alla copertura dell'onere finanziario anche per l'anno 1970.

Senza discussione, la Commissione approva quindi i sei articoli del disegno di legge (con l'emendamento all'articolo 2 proposto dal relatore) e il disegno di legge nel suo complesso.

Prima di porre termine alla seduta, il presidente Pella, a titolo personale ed a nome dell'intera Commissione, rivolge al ministro Moro, ricoverato in clinica per un intervento chirurgico, fervidi auguri per un pronto e completo ristabilimento.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

### DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
BATTISTA

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Donati ed Elkan.*

*La seduta è aperta alle ore 10,35.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito** » (765).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Battista comunica che il Presidente del Senato, in accoglimento della richiesta unanime della Commissione, ha assegnato il disegno di legge alla deliberazione della Commissione stessa.

Il relatore, senatore Burtulo, riassume brevemente i termini della relazione già da lui svolta in sede referente e conclude invitando la Commissione ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge.

Quanto all'emendamento proposto, all'articolo 2, dai senatori Pelizzo ed Anderlini (tendenti ad elevare il compenso mensile per ciascun incarico conferito a veterinari civili dalla misura di lire 80.000 a quella di 120.000), il relatore ricorda le perplessità manifestate al riguardo e dichiara di rimettersi, comunque, al parere del Governo.

Aperta la discussione, il senatore Pelizzo ribadisce i motivi che lo hanno indotto a proporre l'emendamento suddetto, sul quale dichiara di insistere, nel convincimento che il compenso previsto per gli incarichi dei veterinari sia troppo basso.

Il senatore Darè dichiara di condividere il pensiero del precedente oratore; il sottosegretario Donati esprime invece l'avviso favorevole del Governo ad un limite di compenso non superiore alle centomila lire, sia in riferimento ai compensi previsti per i medici convenzionati, sia in relazione ai minori impegni professionali chiesti ai veterinari civili.

La Commissione approva, successivamente, l'articolo 1 nel testo in discussione e l'articolo 2 con l'emendamento proposto dai senatori Pelizzo ed Anderlini. Senza modificazioni è accolto l'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria.

Il disegno di legge è infine approvato nel complesso.

« **Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito** » (841), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore, senatore Burtulo, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, il quale tende ad uniformare la normativa della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito a quella dei corrispondenti sodalizi delle altre due Forze armate.

Dopo una dichiarazione in senso favorevole del sottosegretario Elkan, che dichiara di considerare il provvedimento un atto di equità, i due articoli ed il disegno di legge nel complesso sono approvati.

« **Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare** » (842), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Pelizzo, riferisce in senso favorevole sul disegno di legge, recante norme tendenti ad ampliare, in rife-

rimento al titolo di studio posseduto, le possibilità di ammissione dei giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione e del Corpo sanitario aeronautico.

Aperta la discussione, il senatore Borsari esprime l'avviso favorevole del Gruppo comunista, chiedendo al tempo stesso chiarimenti in merito alla esclusione dei geometri dalla possibilità di ammissione al ruolo servizi; il senatore Darè si dichiara anche egli d'accordo, pur manifestando perplessità in riferimento ai titoli di studio previsti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali predetti; il senatore Pelizzo sottolinea la ristretta portata del provvedimento, limitato soprattutto al ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato, rilevando che per i suddetti ruoli sono ritenuti più idonei i titoli di studio previsti dal disegno di legge; il senatore Burtulo manifesta anch'egli dubbi in merito all'esclusione di taluni titoli di studio.

Il sottosegretario Elkan, rispondendo agli oratori intervenuti nel dibattito, chiarisce in particolare il contenuto dell'articolo 1, che prevede sostanzialmente un ampliamento del numero dei titoli di studio attualmente previsti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali dei predetti due ruoli dell'Aeronautica militare.

La Commissione decide, infine, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, per consentire l'ulteriore approfondimento dell'argomento.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

## **FINANZE E TESORO (5°)**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
MARTINELLI*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Li Vigni chiede che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 28, riguardante il trattamento tributario delle fusioni e concentrazioni di società, il cui esame era stato iniziato nello scorso anno.

Il presidente Martinelli fornisce assicurazioni in proposito.

## IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline** » (588), d'iniziativa dei senatori Pirastu ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riferisce il senatore Pozzar, sottolineando le finalità sociali del provvedimento, che riguarda circa 400 operai delle saline i quali vengono impegnati annualmente per un lungo periodo e non hanno così la possibilità di trovare altra occupazione quando non prestano la loro opera nelle saline. Dal punto di vista economico — prosegue il relatore — l'onere derivante dal provvedimento non è rilevante, tanto più che, con l'approvazione del provvedimento stesso, si aumenterebbe la produttività delle saline, le quali peraltro, dovrebbero impegnarsi a non assumere più personale stagionale. Egli ricorda, infine, precedenti legislativi in materia dai quali ricava anche una proposta di modifica dell'articolo 1, aggiungendo che, a suo avviso, sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge un espresso divieto per ulteriori assunzioni di personale stagionale nelle saline.

Il sottosegretario Borghi chiede quindi un breve rinvio per valutare le proposte del relatore.

Il senatore Pirastu, presentatore del disegno di legge, si dichiara disposto ad accedere alla richiesta del Governo, ringraziando al contempo il relatore che ha mostrato di condividere le esigenze sociali che sono alla base del disegno di legge. L'oratore aggiunge che il rinvio dovrà essere breve e che, nella prossima seduta, la Commissione deve impegnarsi a giungere ad una conclusione, dato che la condizione degli operai stagio-

nali è veramente difficile e nei paesi interessati esiste una forte tensione.

Il senatore Belotti osserva che le proposte del relatore, che si ricollegano a precedenti operazioni dello stesso tipo, hanno fugato le sue perplessità di carattere giuridico sul disegno di legge. Sotto il profilo economico — prosegue l'oratore — sarebbe opportuno che l'inquadramento degli operai stagionali avvenisse nel quadro di un riassetto della produzione del sale, attraverso la meccanizzazione, in modo da aumentare la produttività delle saline.

Il Presidente dichiara di concordare con la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo ed assicura il senatore Pirastu che il rinvio avrà breve durata.

## IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza** » (628).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli, illustrando le finalità del provvedimento, che si propone di adeguare le norme sulla promozione dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza. Il relatore ricorda brevemente l'evoluzione di tale disciplina osservando che, attualmente, la situazione degli appartenenti alla Guardia di finanza è sperequata rispetto a quella di altri corpi armati dello Stato. Appare quindi necessario procedere ad una perequazione, portando al tempo stesso ordine nella legislazione, che deve essere adeguata anche all'evoluzione della preparazione culturale e tecnica del Corpo. Egli pertanto conclude la sua esposizione raccomandando l'approvazione del provvedimento.

Tale conclusione è condivisa dal senatore Li Vigni, il quale auspica anche una maggiore tempestività del Governo nell'adeguare la normativa relativa alla Guardia di finanza a quella degli altri corpi armati dello Stato.

Anche il senatore Fortunati si dichiara favorevole al provvedimento osservando che

la Guardia di finanza svolge una preziosa funzione, nella quale potrebbe essere ancora più utilmente impiegata se venisse progressivamente distaccata dagli schemi militari nei quali attualmente opera.

Dopo che il presidente Martinelli ha nuovamente sottolineato i meriti della Guardia di finanza nell'opera di repressione di tutte le forme di frode fiscale, il sottosegretario Borghi ringrazia i diversi oratori per gli apprezzamenti rivolti al Corpo.

La Commissione affronta quindi l'esame degli articoli, approvando senza dibattito i primi due; sull'articolo 3, il senatore Stefanelli chiede un chiarimento a proposito del secondo comma, chiarimento fornito dal Presidente relatore. Approvato l'articolo 3, la Commissione affronta l'esame dell'articolo 4, sul quale il sottosegretario Borghi presenta un emendamento al terzo comma, volto a stabilire i criteri per la promozione a maresciallo maggiore nel caso in cui i quadri di avanzamento di un anno non siano stati esauriti per mancanza di posti vacanti. Il senatore Li Vigni, cui si associa il senatore Fortunati, ritiene che sarebbe opportuno stabilire una precisa decorrenza delle nuove norme per le promozioni.

In conseguenza di ciò, la Commissione delibera di dividere l'articolo 4 in tre distinte disposizioni, la prima delle quali comprende i primi due commi del testo originario ed il primo della proposta di modifica presentata dal Governo; la seconda i restanti commi della stessa proposta nonché il quarto comma del testo originario; la terza gli ultimi due commi del testo originario. Inoltre, in tutte le disposizioni in cui ricorre l'espressione « anno di entrata in vigore della presente legge » essa è sostituita con le parole « anno 1969 ».

La Commissione approva quindi un articolo 7, sostitutivo dell'articolo 5 del testo originario, nel quale si stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1970.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

« **Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330,**

**e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745).  
(Discussione e rinvio).**

Svolge una breve esposizione introduttiva il senatore De Luca, il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento si propone di dare attuazione agli obblighi assunti in base al trattato di Roma, in quanto è volto ad abolire i diritti per i servizi amministrativi e di statistica che sono incompatibili con le norme del trattato stesso, anche in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità. Dopo avere illustrato il gettito che da tali diritti deriva all'erario, l'oratore si sofferma sul meccanismo della loro abolizione che è previsto in tre fasi. Egli prosegue quindi manifestando perplessità sulla rispondenza del disegno di legge al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto esso determina una minore entrata che, a giudizio del Governo, dovrebbe essere compensata dall'incremento degli scambi, con un'argomentazione non del tutto convincente. Peraltro, egli conclude la sua esposizione chiedendo l'approvazione del provvedimento, necessario a dare attuazione ad obblighi di carattere internazionale.

Il sottosegretario Borghi chiede un breve rinvio della discussione in quanto il Ministero del tesoro è stato chiamato ad emettere un parere su un emendamento predisposto dal Ministero delle finanze.

La Commissione aderisce a tale richiesta.

« **Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni » (342).  
(Discussione e rinvio).**

Riferisce ampiamente il presidente Martinelli, il quale chiarisce anzitutto l'attuale situazione giuridica del complesso demaniale interessato dal provvedimento che non è stato alienato come avrebbe richiesto la apposita legge del 1958, in quanto si è accertato che alcuni degli acquirenti non avevano rispettato il vincolo perpetuo di destinazione agricola. Inoltre — prosegue il Presidente — è successivamente intervenu-

ta una richiesta del comune di Venezia per ottenere parte del complesso demaniale; da tale situazione ha origine il disegno di legge in discussione, che costituisce un esempio di oculata amministrazione da parte del demanio.

Il senatore Bertoli formula quindi una serie di quesiti riguardanti il mancato rispetto del vincolo agricolo da parte della cooperativa che avrebbe dovuto acquistare i terreni, la rinuncia del demanio al diritto di superficie che era invece previsto nella legge precedente, la determinazione della parte del compendio destinato al comune di Venezia nonché la situazione dei terreni da cedere rispetto al piano regolatore. Egli chiede al relatore di approfondire la questione in modo da rispondere a tali quesiti. Questi sono ripresi anche dai senatori Li Vigni e Fortunati e il Presidente assicura che compirà gli accertamenti necessari.

La Commissione rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

### ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente*

RUSSO

*e del Vicepresidente*

PIOVANO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,50.*

#### SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore Spigaroli precisa di aver sottolineato, nel pronunciarsi a favore dello stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge (esaminato giovedì scorso) recante provvedimenti urgenti per l'Università (n. 873), che lo stralcio stesso non avrebbe dovuto assumere significato impeditivo dell'esercizio dei normali poteri discrezionali del Ministro ai

fini del bando dei concorsi universitari per l'anno 1969.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Da parte del senatore Romano viene fatta presente l'opportunità che la Commissione stabilisca il calendario dei propri lavori per la prossima settimana; in particolare egli chiede che siano indicate le date nelle quali si terranno, nell'ambito del programma dell'indagine conoscitiva sull'università, il sopralluogo concernente l'ateneo palermitano e le udienze per le componenti dell'università di Roma.

Il senatore Spigaroli avverte che i senatori democratici cristiani, per impegni di natura politica, non potrebbero partecipare ai lavori della Commissione, qualora questa si riunisse il 6 ed il 7 novembre prossimo.

Il senatore Sotgiu (che sollecita dal Governo anche alcuni chiarimenti in ordine all'apertura di nuove sedi universitarie, in Ancona, Arezzo e Venezia) accenna alla possibilità che, nel corso delle udienze destinate alle componenti dell'università di Roma, siano sentite anche rappresentanze dell'ateneo napoletano. Si associa il senatore Papa, mentre riserve di natura organizzativa sono formulate dal senatore Spigaroli.

Il presidente Russo assicura che sui vari quesiti sollevati, verranno assunte le necessarie determinazioni.

#### SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'UNIVERSITA' (N. 873)

Il presidente Russo avverte che, avendo il Presidente del Senato aderito alla richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, esso verrà esaminato dalla Commissione nella seduta già stabilita per domani, alle ore 9,30.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);

« **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

- « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
- « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
- « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
- « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;
- « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

Viene ripreso l'esame, sospeso il 23 scorso. In un breve dibattito preliminare (vi prendono parte il relatore Bertola ed i senatori Romano, Treu, Spigaroli e Sotgiu), si stabilisce che verranno affrontati innanzitutto i temi relativi al completamento della disciplina normativa sui dipartimenti, e, successivamente, quelli dei docenti, della partecipazione e quindi degli organismi dei dipartimenti, nonché dei controlli sulla gestione degli atenei.

Ha quindi la parola il senatore Bertola. Egli accenna innanzitutto alla esigenza di affidare all'Università anche il compito della preparazione all'insegnamento secondario mediante l'istituzione di corsi abilitanti; indi sostiene che, in sede di prima applicazione della legge di riforma, dovranno curare la istituzione dei dipartimenti, alternativamente o consensualmente, le attuali facoltà e il Senato accademico.

Il relatore si sofferma infine sulla necessità di evitare dipartimenti con dimensioni sia eccessivamente ampie, sia troppo ridotte: a suo avviso, la dimensione ottimale di tale organismo dovrebbe essere correlata al numero non degli studenti (soggetto ad ampie variazioni) ma dei docenti o degli insegnanti.

Si apre la discussione: vi prendono parte i senatori Codignola, Sotgiu, Carraro, Fortunati, Treu, Piovano e Iannelli.

In un ampio intervento, il senatore Codignola mette in guardia dal pericolo di una sostanziale elusione della volontà legislativa manifestatasi a favore del dipartimento,

quale struttura base delle università; egli pur non sentendosi di proporre una scelta fra tre possibili soluzioni (la determinazione per legge di un numero minimo di dipartimenti da istituire vincolativamente, il conferimento al Consiglio nazionale universitario della competenza ad indicare dipartimenti-tipo, l'affidamento di ogni potere alla autonomia dei consigli di ateneo) si dice peraltro convinto della necessità di precisi vincoli in materia, diretti ad evitare uno svuotamento della riforma.

L'oratore lumeggia poi una serie di altri temi concernenti i dipartimenti. Si dichiara molto perplesso sulla opportunità di ammettere la duplicazione, nello stesso ateneo, di dipartimenti aventi analoghi insegnamenti, ritenendo più utile garantire la compresenza dei vari indirizzi culturali entro un comune organismo di ricerca (secondo l'oratore dovrebbero, semmai, essere sdoppiate le sedi universitarie); esamina poi i problemi inerenti alla istituzione di nuove università in relazione al numero e al tipo di insegnamenti (e quindi di dipartimenti) che legittimano il sorgere di un ateneo; illustra l'esigenza della creazione del dipartimento per la educazione e la formazione degli insegnanti (a cura di tale dipartimento, egli dice, si dovrebbe provvedere ad un tirocinio guidato *post lauream* con giudizio finale abilitante); s'intrattiene sui temi dell'aggiornamento periodico degli insegnanti e dell'introduzione dell'anno « sabatico », facendo riferimento ai nuovi compiti da assegnare all'università in tema di formazione dei docenti delle scuole primarie, non essendo più ammissibile, egli conclude, una preparazione meramente secondaria degli insegnanti non solo di tale ordine di scuole ma anche della scuola materna.

Secondo il senatore Sotgiu la competenza ad istituire i dipartimenti, in coerenza col principio dell'autonomia universitaria, non può essere sottratta al consiglio d'ateneo (cioè al corpo docente ed alla componente studentesca) anche se essa non esclude un successivo controllo del Consiglio nazionale universitario. L'oratore si dice pertanto non propenso ad una predeterminazione, per legge, di dipartimenti-tipo: osserva al riguardo

che deve esser dato per scontato, invece, nel passaggio dalla vecchia alla nuova struttura universitaria, l'impiego di un certo periodo di transizione e di adattamento.

Quanto al tema della istituzione delle nuove sedi universitarie egli afferma che sarà compito delle singole leggi istitutive prevedere natura e numero dei dipartimenti in cui l'erigendo ateneo dovrà articolarsi, e conseguentemente la relativa composizione del comitato ordinatore.

Anche il senatore Sotgiu è contrario alla pluralità dei dipartimenti con analoghi insegnamenti nell'ambito della stessa università, e favorevole allo sdoppiamento, se del caso, dei vari atenei. Dichiara poi di non afferrare la fisionomia che dovrebbe essere assunta dal dipartimento per la formazione degli insegnanti; distingue, a tale proposito le esigenze che presenta la preparazione dei concorsi per l'abilitazione e quelle relative invece dell'acquisizione della metodologia didattica da parte dello studente: il dipartimento, come campo di ricerca e di insegnamento, afferma l'oratore, provvederà, nell'ambito delle proprie materie, anche ai problemi delle metodologie e della didattica. Accenna infine al rapporto numerico, che (egli osserva) resta ancora da stabilire, fra docenti e studenti.

Una serie di osservazioni sulle dimensioni di determinati dipartimenti, destinati ad impartire insegnamenti comuni a diversi corsi di laurea, sono formulate dal senatore Carraro; questi non comprende come possa essere sostenuta — in alternativa alla soluzione della coesistenza di una pluralità di dipartimenti aventi finalità analoghe, ciascuno dei quali con dimensioni ottimali — la proposta dello sdoppiamento degli atenei, che potrebbe portare (egli rileva) per i dipartimenti esclusivi di certi corsi di laurea ad organismi di dimensioni minime e non funzionali.

Quanto alla ventilata istituzione di un dipartimento pedagogico-didattico, l'oratore ritiene che la legge di riforma non possa delinearne solo siffatta specifica struttura, dopo avere rinunciato ad affrontare analiticamente anche la fisionomia degli altri dipartimenti; a suo avviso, le funzioni degli accennati dipartimenti dovranno essere svolte, invece,

nell'ambito di quei corsi di aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento che già l'articolo 3 del testo approvato prevede al secondo comma. Infine, circa il rapporto numerico fra docenti e studenti, avverte che esso potrà essere definito solo dopo configurate funzioni e natura dei singoli appartenenti al corpo docente.

A giudizio del senatore Fortunati il problema della competenza, in materia di creazione di nuovi dipartimenti, è già risolto — anche per la fase di prima applicazione della legge — dal terzo comma dell'articolo 3 del testo accolto dalla Commissione (esso stabilisce che i dipartimenti sono istituiti con decreto del Rettore dell'università, previa deliberazione del Consiglio di ateneo). Si tratta di attendere, egli osserva, l'entrata in funzione dei nuovi organismi deliberativi degli atenei ed una disposizione transitoria, se mai, dovrà stabilire un termine entro il quale detti organismi potranno assolvere a tale compito.

Neppure il dibattuto problema della pluralità e unicità dei dipartimenti ad analogo indirizzo, secondo il senatore Fortunati, è di difficile soluzione, qualora si tenga presente (egli rileva), che i vari insegnamenti dovranno diversamente caratterizzarsi, (e quindi differenziarsi in dipartimenti distinti) anche avendo per oggetto materie sostanzialmente uguali, in riferimento alle finalità dei diversi corsi di laurea: l'ipotesi di un dipartimento di dimensioni eccessivamente ampie e comune a più corsi di laurea, a giudizio dell'oratore, non potrebbe quindi essere configurata sotto tale profilo. Egli si dice invece contrario alla moltiplicazione dei dipartimenti con uguali insegnamenti e per ricerche aventi finalità e caratteristiche comuni.

Il senatore Fortunati mette quindi in evidenza la delicatezza del parametro da stabilire come base del dipartimento. Solleva poi una questione di compatibilità fra la competenza assegnata (dall'articolo 9 del testo già accolto dalla Commissione), al Consiglio nazionale universitario, in ordine al numero minimo dei corsi che gli studenti debbono seguire, e le norme costituzionali relative alla determinazione dei livelli della spesa pub-

blica. Egli ritiene che per legge debba essere stabilito il numero sia minimo sia massimo di tali corsi, e che l'autonomia del superiore organo universitario debba essere esercitata entro tali parametri, anche per evitare una surrettizia dilatazione degli insegnamenti.

Il senatore Treu sottolinea la necessità di stabilire elastici lineamenti per il dipartimento che, egli afferma, non deve essere né la brutta copia della facoltà, né una cattiva imitazione di strutture straniere. Le varie dimensioni dei dipartimenti, a suo avviso, debbono essere stabilite dai Consigli di ateneo, salva la competenza del Consiglio nazionale universitario ad esercitare un controllo diretto ad evitare gli inconvenienti temuti dai vari oratori. Si dice d'accordo infine con la istituzione di corsi universitari pedagogico-didattici, ricordando però la necessità di rendere compatibili le loro finali valutazioni con il principio costituzionale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Il senatore Piovano si dice preoccupato per la insufficiente chiarificazione del concetto di dipartimento, a suo avviso messa in evidenza dall'andamento del dibattito odierno. Egli si domanda quale sia la fisionomia del dipartimento che si ha in mente in particolare in relazione al principio secondo cui una stessa materia, a seconda delle finalità dei vari insegnamenti, potrebbe essere insegnata in più di un dipartimento nello stesso ateneo. Egli ritiene opportuno un maggior approfondimento del tema.

Lo stesso avviso viene manifestato dal senatore Iannelli; questi ritiene altresì che la legge di riforma debba elencare almeno alcuni tipi di dipartimento da istituire in tutti gli atenei, per i vari corsi di laurea ed altresì determinare le discipline da insegnare nei dipartimenti-tipo.

Conclude la discussione il senatore Bertola.

Il relatore sottolinea in generale l'importanza di una verifica sperimentale gli istituti che si vanno delineando. Entrando nei singoli argomenti, quindi, consente con il senatore Fortunati circa l'opportunità di non esigere che i dipartimenti siano istituiti con-

testualmente all'entrata in vigore della legge, e di lasciare che essi abbiano vita secondo le regole e le competenze già fissate nel terzo comma dell'articolo 3, salvo a stabilire un termine entro cui tale potere andrà esercitato.

In ordine poi alle dimensioni e alla unità o pluralità dei dipartimenti, il senatore Bertola si dice propenso a far salva, in materia, l'autonomia di decisione dei consigli di ateneo, riservando se mai ad un organo centrale da stabilirsi, un potere di controllo successivo, diretto a reprimere eventuali abusi.

Riconosce poi non infondate le osservazioni mosse alla congruità della proposta di istituire un dipartimento pedagogico: egli ritiene che il compito della preparazione metodologica e didattica dei futuri insegnanti andrà affidata ad insegnamenti nei corsi di laurea diretti alla preparazione di personale docente.

Dovranno presiedere alla istituzione di nuove università, dice ancora il senatore Bertola, criteri che mirino ad assicurare l'insegnamento delle varie materie entro i fondamentali raggruppamenti oggi riconosciuti (scienze umane, scienze mediche, scienze naturalistiche-fisiche-tecnologiche).

Il relatore propone quindi che al Comitato di redazione venga dato mandato di formulare un testo normativo che, sugli argomenti dell'istituzione dei dipartimenti, dei controlli successivi a tale istituzione, e degli insegnamenti pedagogici didattici da inserire nei corsi di laurea sopra ricordati, tenga conto delle indicazioni del dibattito. Egli suggerisce anche che il Comitato stesso presenti delle proposte in ordine ad altri due argomenti: durata dell'anno accademico e gestione contabile e controllo degli atenei.

Su tali proposte non vengono formulate obiezioni.

Si stabilisce pertanto che il Comitato di redazione si riunita domani, giovedì 30 ottobre, alle ore 16,30.

Indi il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

**INDUSTRIA (9ª)**

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente*  
ZANNIER

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

In apertura di seduta, il senatore Catellani chiede che il Governo fornisca alla Commissione notizie circa i criteri con i quali il Ministero dell'industria giudica i ricorsi presentati per diniego della licenza prefettizia ai « supermarket ». Il sottosegretario Biagioni assicura che trasmetterà tale richiesta ai competenti organi del Ministero per rispondere al più presto al quesito del senatore Catellani.

**IN SEDE REFERENTE**

« Istituzione dell'Ente nazionale dell'energia nucleare (ENEN) » (204), d'iniziativa dei senatori Zannier ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente, dopo avere ricordato i contatti che la Commissione ha avuto con i rappresentanti del CNEN nei giorni scorsi in relazione alla discussione del disegno di legge in titolo, sottolinea l'opportunità di integrare la raccolta di elementi di giudizio con un incontro informale con rappresentanti dell'ENEL e dell'IRI.

Dà quindi lettura della relazione predisposta dal senatore Noè, assente per altri impegni parlamentari.

La relazione, dopo aver ricordato la genesi del Comitato nazionale per l'energia nucleare, si sofferma sulle difficoltà che caratterizzano l'attuale situazione del CNEN; illustra dettagliatamente i programmi attualmente in corso di svolgimento ed afferma poi che è assolutamente necessario assicurare ai numerosi dipendenti del CNEN

la possibilità di svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza per quanto riguarda i programmi e i rapporti di lavoro. A tal fine — prosegue la relazione — il CNEN non deve essere solo mantenuto in vita ma deve finalmente diventare il centro propulsore delle attività nucleari del Paese e perciò disporre di mezzi adeguati per un periodo sufficientemente lungo da consentire lo svolgimento organico dei programmi predisposti.

Secondo l'estensore della relazione, questi scopi possono essere raggiunti solo mediante una nuova legge che provveda ad una profonda riforma dell'organismo.

Dopo avere dettagliatamente illustrato le disposizioni del disegno di legge la relazione manifesta perplessità circa le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 13 e 19, per i quali suggerisce infine numerosi emendamenti.

Il presidente Zannier comunica che la relazione del senatore Noè, testè letta, sarà distribuita in bozze a tutti i componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11.*

**LAVORO (10ª)**

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*  
MANCINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« **Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori** » (56), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« **Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private** » (240), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« **Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende** » (700), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri;

« **Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro** » (738).  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente prospetta l'opportunità di accelerare l'esame dei disegni d' legge, al fine di rendere possibile la loro discussione in Assemblea secondo il calendario prefissato.

Dopo interventi dei senatori Fermariello, Di Prisco, Pozzar, Angelini e Magno, la Commissione stabilisce di intensificare i tempi di discussione, in modo da esaurire l'esame possibilmente entro il mese corrente.

Si passa quindi all'esame del seguente articolo 11-*bis*, proposto dai senatori Vignolo, Fermariello e Palazzeschi:

« In tutte le aziende pubbliche e private con almeno 10 dipendenti e nelle aziende commerciali e contadine, con almeno 5 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di eleggere la Commissione interna o il delegato di azienda ».

Il relatore, senatore Bermani, si dichiara favorevole, mentre i senatori Torelli, Pozzar ed il sottosegretario Rampa si dichiarano contrari all'inserimento della norma nel titolo in esame.

L'articolo 11-*bis*, messo ai voti, è approvato.

Il senatore Pozzar illustra poi il seguente articolo 12, predisposto dall'apposita Sottocommissione:

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi, anche durante l'orario di lavoro, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali ».

A sua volta, il senatore Di Prisco, propone che l'articolo 12 sia sostituito dal seguente:

« I lavoratori hanno diritto di invitare a partecipare alla loro riunione i dirigenti delle organizzazioni previo semplice preavviso al datore di lavoro ».

Il senatore Fermariello, pur apprezzando la prima parte dell'emendamento della Sottocommissione, osserva che esso appare nel complesso eccessivamente limitativo dei diritti dei lavoratori; propone pertanto che l'articolo 12 sia sostituito dal seguente: « I lavoratori hanno diritto di riunirsi, anche durante l'orario di lavoro, nei luoghi in cui prestano la loro attività. Essi hanno diritto di invitare a partecipare alla riunione i dirigenti interni delle loro organizzazioni ».

Il senatore Angelini critica il testo della Sottocommissione particolarmente per i commi primo e terzo e dichiara infine di aderire all'emendamento Di Prisco.

Il senatore Pozzar suggerisce quindi che il primo comma dell'emendamento della Sottocommissione sia modificato come segue:

« I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive ».

A sua volta, il senatore Varaldo propone che nel testo del primo comma della Sottocommissione siano soppresse le parole: « anche durante l'orario di lavoro ».

Il senatore Fermariello propone, in via subordinata al suo emendamento sostitutivo dell'intero articolo, che il secondo comma del testo della Sottocommissione sia sostituito dal seguente: « Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori e gruppi di essi »; che nel terzo comma siano soppresse le parole: « previo preavviso al datore di lavoro » e siano aggiunte invece

le parole: « e degli altri organismi dei lavoratori ».

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti.

Dopo dichiarazioni contrarie del relatore e del rappresentante del Governo, vengono respinti gli articoli sostitutivi proposti rispettivamente dai senatori Di Prisco e Fermariello.

L'articolo 12 è infine approvato nel testo della Sottocommissione e con la sola modifica proposta al primo comma dal senatore Pozzar.

La Commissione esamina quindi l'articolo 13, concernente il *referendum* su materie inerenti all'attività sindacale.

I senatori comunisti e il senatore Di Prisco propongono un emendamento pressivo dell'intero articolo.

Respinta la soppressione, la Commissione, accogliendo alcuni emendamenti proposti dai senatori Pozzar e Torelli, approva l'articolo 13 nella seguente formulazione: « Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di *referendum*, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del *referendum* possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali ».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

Seduta pomeridiana

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente  
MANCINI

*Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin e il Sotto-*

*segretario di Stato per lo stesso Dicastero Rampa.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri;

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738).  
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione esamina l'articolo 14, il quale disciplina il licenziamento e il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il senatore Magno sostiene che il testo predisposto dal Governo non tutela la generalità dei lavoratori aventi incarichi sindacali.

Il senatore Pozzar replica che i dirigenti sindacali non protetti dall'articolo 14 risultano tutelati dal primo comma dell'articolo 10, già approvato, e si pronuncia pertanto a favore del testo governativo.

La senatrice Dolores Abbiati Greco propone, con un emendamento firmato anche da altri senatori del Gruppo comunista, che sia vietato il licenziamento di chiunque ricopra cariche sindacali o pubbliche, sia membro o candidato di Commissione interna, e delegato o membro di comitati previsti dai contratti collettivi, da accordi sindacali e dalla legge, sino a due anni dopo la cessazione dell'incarico.

A sua volta il senatore Di Prisco chiede che l'intero articolo sia sostituito con il seguente: « Chiunque ricopra una carica elettiva sindacale o pubblica o sia membro di commissione interna o di comitati rappresentativi di lavoratori, non può essere licenziato durante il periodo nel quale è in cari-

ca e per due anni dopo la cessazione del mandato. Nello stesso periodo non può essere sospeso o trasferito in altro stabilimento o dipendenza dell'azienda. La stessa norma vale per chiunque sia stato candidato nelle liste per la elezione di commissione interna per il periodo di due anni decorrente dalla data di presentazione delle liste stesse.

Il licenziamento, la sospensione o il trasferimento effettuati in violazione del comma precedente sono nulli a tutti gli effetti ».

Il senatore Bisantis si dichiara contrario ad entrambi gli emendamenti, in quanto ritiene che gli stessi esulino dall'oggetto del titolo in esame.

Anche il sottosegretario Rampa esprime avviso contrario, sia per motivi di sistematica legislativa, sia soprattutto per evitare una generalizzazione eccessiva del divieto di licenziamento. Egli conviene tuttavia sull'opportunità di migliorare il testo governativo, allargando il campo dei lavoratori protetti ed estendendo i limiti temporali della tutela.

Il relatore Bermani ed il senatore Palazzeschi sottolineano l'opportunità di comprendere nella norma anche i rappresentanti delle commissioni interne. A tale proposito il senatore Torelli suggerisce che sia inserita una disposizione analoga a quella già contemplata negli accordi interconfederali.

Accogliendo infine una proposta del Presidente, la Commissione affida ad una sottocommissione, composta dal relatore Bermani e dai senatori Dolores Abbiati Greco, Maris, Pozzar e Tropeano, l'incarico di provvedere alla redazione di un testo concordato dell'articolo 14.

Il seguito dell'esame dei disegni di legge è quindi rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 19.*

## IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
CAROLI*

*Intervengono il Ministro della sanità Ripamonti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Maria Pia Dal Canton.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### IN SEDE DELIBERANTE

« **Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione** » (542), d'iniziativa dei senatori Menchinelli ed altri;

« **Istituzione di scuole professionali per infermieri** » (566), d'iniziativa dei senatori Chiariello ed altri;

« **Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole** » (625), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

« **Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole** » (594), d'iniziativa del senatore Burtulo;

« **Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole** » (620), d'iniziativa dei senatori Albanese ed altri;

« **Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole** » (642), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri;

« **Autorizzazione ad istituire corsi in esternato per il conseguimento del diploma d'infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi** » (646), d'iniziativa dei senatori Perrino e De Leoni;

« **Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali** » (773).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Pinto, richiamandosi agli emendamenti e alle integrazioni recentemente presentate dal Governo al testo unificato elaborato dalla Commissione in sede referente, dichiara, a titolo personale, di non concordare con la soluzione prevista per quanto concerne la sanatoria a favore degli infermieri generici che prestano servizio negli ospedali ed aspirano al titolo di infermieri professionali.

Egli precisa che, in sede di Comitato ristretto, era già stato raggiunto un accordo di massima, nel senso che gli aspiranti al titolo predetto dovessero risultare in possesso

dei requisiti indicati alla data di entrata in vigore della legge, mentre con la formulazione che viene ora proposta si consente la qualificazione di persone senza alcuna seria garanzia di preparazione e di competenza.

Il relatore conclude auspicando l'elaborazione di uno strumento legislativo organico che precisi i compiti spettanti rispettivamente agli infermieri generici e professionali, dovendosi ritenere ormai superata la legge del 1934 che regola tale materia.

Prende quindi la parola il ministro Ripamonti il quale, dopo aver chiarito la genesi e la portata degli emendamenti governativi, comunica che è attualmente allo studio del suo Dicastero una legge-quadro intesa a disciplinare in modo razionale e uniforme il vasto settore del personale tecnico-ausiliario ospedaliero. Egli aggiunge che, per quanto riguarda gli infermieri, si impone nondimeno una normativa immediata al fine di far cessare una situazione divenuta ormai insostenibile, se si considera che da anni vengono affidate a personale di fatica, o comunque non qualificato, mansioni spettanti agli infermieri generici e a questi ultimi quelle degli infermieri professionali. A suo giudizio, ciò impone, anche per elementari ragioni di giustizia, una sanatoria che offra a questi ausiliari la possibilità di ricevere una preparazione ed una qualificazione adeguata ai compiti che di fatto essi si trovano a disimpegnare.

Al fine tuttavia di compiere una opportuna selezione, il Ministro propone che i primi due o tre mesi del corso annuale che i generici sono tenuti a frequentare per ottenere il diploma di infermieri professionali valgano come periodo di prova, al fine di accertarne le reali attitudini e la capacità di conseguire il diploma.

Per quanto concerne l'ammissione alle scuole per infermieri generici e professionali, il rappresentante del Governo fa presente che si dovrebbe richiedere quel titolo di studio (licenza elementare o licenza di scuola media inferiore) che è giusto pretendere in relazione all'età del candidato, fermo restando che, in ogni caso, a partire dal 1972, tutti i candidati dovranno essere

in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado.

Interviene quindi il senatore Del Pace, il quale raccomanda di tener conto della situazione reale determinatasi negli ospedali italiani. In particolare, egli sottolinea che, per coprire l'attuale fabbisogno di infermieri professionali, occorrerebbero, allo stato attuale, per lo meno 15 anni, per cui è necessario provvedere subito, sia pure con le dovute cautele, ad un progressivo ampliamento di questa categoria di ausiliari. L'oratore propone pertanto che fino al 1975 gli aspiranti possano essere ammessi all'ultimo anno di corso. Quanto alle domande di ammissione, esse dovranno essere tuttavia presentate all'entrata in vigore della legge (o entro il 1972) e sempre all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento i candidati dovranno trovarsi in possesso dei requisiti previsti.

Seguono brevi interventi dei senatori Picardo — che propone di accordare al Comitato ristretto un breve periodo di tempo al fine di esaminare ulteriormente i nuovi emendamenti presentati dal Governo — e dei senatori Ferroni ed Orlandi, i quali sono invece del parere che non vi sia motivo di rinviare la discussione. Il senatore Orlandi, in particolare, ritiene che il testo proposto dal Governo si armonizzi con lo spirito della riforma ospedaliera e sia idoneo ad ovviare almeno in parte alla gravissima carenza di personale infermieristico da più parte lamentata. Conclude affermando che, anche se il livello di questo personale potrà anche non essere ideale, le cautele introdotte nel provvedimento sono tuttavia idonee a garantire un sufficiente grado di preparazione.

Prende quindi la parola il senatore Chiariello affermando che il diploma di licenza di scuola media inferiore rappresenta una adeguata garanzia di preparazione per il personale infermieristico; pretendere titoli di studio più elevati potrebbe invece rappresentare un ostacolo per un ampio reclutamento.

Dal canto suo il senatore Argiroffi pone in rilievo la necessità di uscire immediatamente da una situazione insostenibile accogliendo

quelle soluzioni intermedie aderenti alla realtà che, a suo avviso, sono prospettate nel progetto governativo. Scrupoli ingiustificati e selezioni eccessivamente severe — egli sostiene — porterebbero ad allontanare dagli ospedali elementi benemeriti che vi lavorano da molti anni.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,30, viene ripresa alle ore 12).*

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Sul secondo comma dell'articolo 1, si apre un breve dibattito a cui partecipano i senatori De Leoni, Zonca, Del Pace, Argiroffi, Chiariello, in merito all'opportunità di mantenere la dizione del testo: « possono ammettere allievi » ovvero adottare l'altra: « debbono ammettere allievi ».

Dopo alcuni chiarimenti del ministro Ripamonti, la Commissione approva senza emendamenti l'intero articolo.

Il relatore, senatore Pinto, presenta quindi un emendamento aggiuntivo (articolo 1-bis) inteso a chiarire la disciplina, la durata dei corsi, le modalità degli esami delle scuole per infermieri professionali, osservando che tale materia non è regolata da alcuna legge.

Al relatore replica il senatore Orlandi, rilevando che la materia stessa è già disciplinata da decreti ministeriali e avvertendo che in questo campo possono essere prese a modello le scuole-convitto per infermiere.

Dopo dichiarazioni del ministro Ripamonti, il quale dà assicurazioni che questi dettagli verranno definiti nella legge-quadro in via di elaborazione, il senatore Pinto ritira il suo emendamento e la Commissione approva l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo con tre emendamenti in cui si chiarisce, fra l'altro, che gli aspiranti alle scuole per infermieri professionali debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1972-73.

Il relatore propone quindi la soppressione dell'intero articolo 3, in ciò confortato dal parere già espresso in sede di Comitato ristretto il quale non ravvisava la necessità

di un Centro didattico nazionale per l'allestimento e la distribuzione alle scuole di materiale. In senso analogo si esprimono anche i senatori Argiroffi e Zonca, il quale ultimo ritiene che i 100 milioni stanziati a favore del Centro predetto potrebbero meglio venire utilizzati a favore delle scuole.

La Commissione decide quindi di sopprimere l'articolo 3.

Viene quindi approvato con un emendamento (dettato da motivi di coordinamento) l'articolo 4.

Sul primo comma dell'articolo 5 prendono la parola i senatori Del Pace ed Argiroffi, i quali prospettano la necessità che le scuole per infermieri generici abbiano sezioni distaccate anche presso ospedali di zona, al fine di consentire la frequenza agli interessati i quali sarebbero altrimenti costretti a compiere lunghi tragitti, specie nel Mezzogiorno, lasciando sguarniti gli ospedali, dove già eventualmente prestassero servizio.

Il senatore Perrino, ancorchè non favorevole alla eccessiva proliferazione delle scuole, propone tuttavia una soluzione conciliativa nel senso di autorizzare gli ospedali provinciali a creare di volta in volta sezioni distaccate presso determinati enti.

La Commissione approva infine l'articolo 5 con due emendamenti, il primo inteso ad estendere fino a tutto il 1972 (anzichè il 1975) la possibilità di istituire corsi accelerati di quattro mesi per infermieri generici, il secondo in cui si prevede che anche presso gli ospedali di zona possano crearsi sezioni distaccate, previa autorizzazione del Ministero della sanità, sentito il parere della regione e, per i territori delle regioni non ancora istituite, del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 6.

Vengono quindi approvati i primi due comma dell'articolo 7. Sul terzo comma prende la parola il senatore Orlandi proponendo di inserire nella Commissione cui spetta decidere l'ammissione degli aspiranti alle scuole per infermieri generici un rappresentante del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero presso il quale è istituita la scuola.

Favorevoli a tale proposta si dichiarano anche i senatori Zonca e Perrino; quest'ultimo suggerisce tuttavia di ridurre da due ad uno i rappresentanti designati dalla Commissione interna di cui alla lettera 3) del terzo comma dell'articolo 7, al fine di mantenere inalterato il numero dei componenti le Commissioni.

In senso contrario all'emendamento proposto si esprimono invece i senatori Pinto e Chiariello.

La Commissione approva infine l'emendamento nella formulazione proposta dal senatore Perrino e a cui si era associato il senatore Orlandi.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
d'inchiesta sul fenomeno della mafia  
in Sicilia**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente  
CATTANEI*

*La seduta ha inizio alle ore 16.*

La Commissione, proseguendo negli incontri con i rappresentanti dei vari gruppi politici dell'Assemblea regionale siciliana, ascolta alcune dichiarazioni dell'onorevole De Pasquale, presidente del Gruppo del Partito comunista italiano, il quale effettua una descrizione di carattere generale dell'attuale incidenza del fenomeno mafioso e segnala quindi delle situazioni particolari denotanti gravi disfunzioni dei pubblici poteri da ricollegare all'azione e all'influenza mafiosa. L'onorevole De Pasquale risponde quindi a specifiche domande dei deputati Meucci, Tuccari, Nicosia e Scardavilla e dei senatori Berthet, Varaldo e Cipolla.

Successivamente la Commissione raccoglie la deposizione dell'onorevole Capria, presidente del Gruppo del Partito socialista italiano, sull'entità e le forme di presenza del fenomeno mafioso, con particolare rife-

rimento a possibili influssi sull'attività degli organi amministrativi locali. Lo stesso onorevole Capria risponde poi a domande dei deputati Nicosia e Papa e dei senatori Zucalà e Cipolla.

Sui medesimi argomenti è, quindi, ascoltato l'onorevole Tomaselli, rappresentante del Gruppo del Partito liberale italiano, il quale fornisce altresì dei chiarimenti in risposta a domande del Presidente, dei deputati Della Briotta, Bruni e Nicosia e dei senatori Varaldo e Li Causi.

Infine, sul tema della sussistenza e delle più moderne manifestazioni del fenomeno mafioso, svolge una sua esposizione l'onorevole Macaluso, deputato regionale del Partito socialista unitario, che risponde anche a domande poste, sull'argomento, dai deputati Bruni e Nicosia e dai senatori Li Causi, Cipolla e Varaldo.

Il Presidente avverte che la prossima seduta della Commissione sarà dedicata alla discussione sulle risultanze degli incontri effettuati.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Battista, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme integrative e modificative delle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (682) (*alla 5<sup>a</sup> Commissione*);

« Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza » (800), di iniziativa dei senatori Limoni ed altri (*alla 5<sup>a</sup> Commissione*).

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****Commissioni riunite**2<sup>a</sup> (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

e

8<sup>a</sup> (Agricoltura e foreste)*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 17**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di affitto di fondo rustico (37).

CIPOLLA ed altri. — Riforma dell'affitto a coltivatore diretto (313).

II. Esame dei disegni di legge:

GATTO Simone ed altri. — Norme integrative della legge 22 luglio 1966, numero 607, per la determinazione del canone e per il riscatto delle enfiteusi urbane ed edificatorie (675).

CIPOLLA ed altri. — Norme in materia di enfiteusi (654).

**6<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti)

*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 9,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

3. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

4. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

5. SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputati SPITELLA ed altri; BRIZIOLI e LONGO Pietro; MASCHIELLA e CAPONI; ALMIRANTE e MENICACCI. — Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti (750) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Codignola ed altri. — Provvedimenti urgenti per l'Università (873).

**7<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 17**In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riscatto della ferrovia in regime di concessione Sondrio-Tirano (586).

II. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato

ai servizi del Senato della Repubblica (866).

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale (670).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

1. TANGA ed altri. — Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (742).

2. TOGNI e PIERACCINI. — Nuova disciplina degli arenili destinati ad uso balneare e turistico (721).

**10<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 9,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. — Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. — Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private (240).

*(Rinviati dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 13 maggio 1969).*

TORELLI ed altri. — Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende (700).

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro (738).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DI PRISCO ed altri. — Norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (12).

2. SAMARITANI ed altri. — Norme per l'elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (191).

3. CIPELLINI ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti (385).

**11<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 10*

Esame di una proposta di indagine conoscitiva sulla situazione ospedaliera, ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento.

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

Modifica alla lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità (772).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MENCHINELLI ed altri. — Riconoscimento e disciplina professionale del personale sanitario ausiliario per il conseguimento del diploma professionale per l'esercizio della professione (542).

CHIARIELLO ed altri. — Istituzione di scuole professionali per infermieri (566).

NENCIONI ed altri. — Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole (625).

BURTULO. — Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione ausiliaria d'infermiere professionale e istituzione delle relative scuole (594).

ALBANESE ed altri. — Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole (620).

DEL PACE ed altri. — Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole (642).

PERRINO e DE LEONI. — Autorizzazione ad istituire corsi in esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allieve di ambo i sessi (646).

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole professionali (773).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati DE MARIA ed altri. — Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva (703) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PERRINO. — Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche (306).

MACCARRONE Antonino ed altri. — Disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi mediche e norme per l'istituzione delle scuole (589).

*In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

2. Ordinamento penitenziario (285).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965 (330).

4. PINTO. — Modifica dell'articolo 35 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per consentire il trasferimento del medico condotto per anzianità (366).

5. POERIO ed altri. — Aumento del contenuto di succo di arancia nelle bibite analcoliche messe in commercio con il nome di aranciate (496).

6. PERRINO ed altri. — Percentuale del succo di arancia nelle bibite analcoliche denominate « aranciate » (585).

7. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

8. DE VITO ed altri. — Disposizioni in materia di assistenza contro le malattie per i pensionati artigiani e i lavoratori autonomi (681).

9. Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti (695).

10. DE MARZI ed altri. — Estensione alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed alle Casse mutue di malattia per gli artigiani delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in materia di assistenza malattia ai pensionati per invalidità e vecchiaia (708).

11. COLELLA e SALARI. — Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei

cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (817).

12. AVEZZANO COMES. — Modifica dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale orfani di guerra (824).

**Giunta consultiva  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 11,30*

Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il commercio del grano e della Convenzione per l'assistenza alimentare,

adottate a Roma il 18 agosto 1967, ed attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo (863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare d'inchiesta  
sugli eventi del giugno - luglio 1964**  
(istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

(PALAZZO MONTECITORIO)

*Giovedì 30 ottobre 1969, ore 17*

*Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 24*